

CAMERA DEI DEPUTATI

N.490

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (490)

(articolo 1, commi 3 e 5, e 29 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

Trasmesso alla Presidenza il 28 giugno 2012

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2010, N. 58, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/23/CE RELATIVA ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI PIROTECNICI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTA la legge 7 agosto 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati dalla competente Commissione dell'Unione europea, nonché a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA dei Ministri per gli affari europei, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legislativo

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58)

1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "tariffe quantificate" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"**1-bis.** Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalità di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.";



- b) all'articolo 6, comma 4, le parole: "dalle norme di pubblica sicurezza vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente";
- c) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: 'organismi notificati', autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, nonché i compiti specifici per i quali ciascuno di esso è autorizzato.";
 - 2) al comma 2, dopo la parola: "rilasciata", sono inserite le seguenti: ", previo motivato parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,";
- d) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Sull'artificio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente il numero di registrazione attribuito al prodotto dall'organismo notificato.";
- e) all'articolo 12, comma 5, le parole: "integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'Allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" sono soppresse;
- f) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

" ART. 13

(Sistema informatico di raccolta dati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.";

g) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso, articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1.1) al comma 2, dopo la parola: "gruppi" le parole: "ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita" sono soppresse;
 - 1.2) al comma 3, dopo la parola: "iscrizione" sono inserite le seguenti: " nell'Allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico ".
 - 2) al comma 7, dopo le parole: "per ciascun pezzo non etichettato", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa";
- h) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: "10 maggio 1973", le parole: "ai fini della sicurezza dei depositi" sono soppresse.

ART. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

